

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

Pubblicato su
 Amministrazione
 Trasparente il
 21.5.2021

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1333
Data del provvedimento	19-05-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori di adeguamento del “VILLINO SASSI” posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia per adibirlo a Centro di salute mentale dell’Azienda USL Toscana centro. – CUP: D58I20001270005 – CIG: 8565064269. Affidamento subappalto lavorazioni cat. OG1, OS28, OS30.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES a.i.
Responsabile del procedimento	FALLANI ELISA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19/07/2019 con la quale il Dr. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica a decorrere dal 20/07/2019;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 814 del 31/05/2019 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Aree afferenti ai Dipartimenti aziendali, con la quale l’Ing. Ermes Tesi è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia del Dipartimento Area Tecnica;

Premesso che:

- in data 09.07.2020 è stato verificato e validato il progetto esecutivo dei *Lavori di adeguamento “Villino Sassi” per adibirlo a Centro Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana centro posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia*”, redatto dalla struttura interna SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia, dai progettisti per. ind. Alessio Incerpi e geom. Massimo Chelucci, fatta eccezione per la redazione degli impianti meccanici, affidata al professionista ing. Andrea Taddei, incaricato con Determinazione dirigenziale n. 1951 del 03.10.2019;

- con Delibera del Direttore Generale n. 1347 del 20.11.2020 sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo dei *Lavori di adeguamento “Villino Sassi” per adibirlo a Centro Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana centro posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia*”, ed è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, da svolgersi in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo di € 368.630,32 al netto di I.V.A. 22%, di cui € 10.174,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in esito alla gara con procedura negoziata di cui sopra ed alle verifiche di rito, con determinazione dirigenziale n. 471 del 22.2.2021 il dirigente della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, ha disposto di aggiudicare in via efficace l’appalto per l’esecuzione dei *Lavori di adeguamento “Villino Sassi” per adibirlo a Centro Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana centro posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia* in favore della società TUTINO GROUP Srl, con sede in Via Giacinto Gigante, 222 - 80010 Villaricca (NA), per aver presentato la migliore offerta, con un ribasso percentuale del 30,661% sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale pari a € 258.724,31 al netto degli oneri fiscali, di cui € 10.174,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- la lettera contratto è stata sottoscritta digitalmente dal dirigente della SOC Appalti e Supporto amministrativo il 17.4.2021, prot. n. 27111, e dall’appaltatore il 19.4.2021, prot. n. 28199;

Ricordato:

- che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento il geom. Elisa Fallani, nominata con nota del 12 agosto 2019 dal dirigente preposto all’unità organizzativa alla S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi;

- che, in prossimità della collocazione in congedo per pensionamento del geom. Massimo Chelucci, che era stato nominato Direttore dei lavori con la richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 20.11.2020, con provvedimento dirigenziale n. 789 del 26.3.2021 è stato disposto di affidare il servizio di

Direzione Lavori all'ing. Andrea Taddei, già affidatario delle prestazioni tecniche progettuali e della sicurezza relativamente all'intervento in questione, regolando il contratto con la lettera prot n. 27745 del 16.4.2021 per un importo netto di € 15.000,00 oltre cassa 4% e IVA per un totale di € 19.032,00;

Preso atto che la ditta appaltatrice TUTINO GROUP Srl di Villaricca (NA) ha prodotto istanza di subappalto, prot. n. 29504 del 22.4.2021 a mezzo PEC, successivamente integrata, per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto in favore della ditta **DLC COSTRUZIONI SRL con sede legale in San Cipriano d'Aversa (CE), Via Arno n. 4 CAP 81036, C.F. e Partita IVA n. 03564980617** per l'esecuzione delle opere:

- cat. OG1 per l'importo di € 75.418,1400
- cat. OS28 per l'importo di € 23.750,8500
- cat. OS30 per l'importo di € 4.320,7000

per un importo netto complessivo presunto di € 103.498,73 inclusi € 4.069,98 per oneri della sicurezza;

Precisato che:

- la richiesta di autorizzazione al subappalto è debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016;
- in particolare, con nota pervenuta a mezzo PEC il 5.5.2021 come da richiesta prot. 32762 del 04/05/2021, l'appaltatore ditta TUTINO GROUP Srl e la ditta subappaltatrice DLC COSTRUZIONI SRL integrano il contratto di subappalto sottoscritto il 21.4.2021 con l'introduzione della clausola di rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, come previsto nel comunicato dell'ANAC del 25.11.2020;

Considerato che:

- le opere oggetto di autorizzazione erano state indicate in sede di offerta come subappaltabili;
- l'appaltatore aveva dichiarato in sede di offerta l'intenzione di affidare in subappalto i lavori ricadenti nelle tre categorie OG1, OS28, OS30;
- l'importo complessivo del subappalto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
- la sopra citata ditta subappaltatrice è in possesso di idonea qualificazione adeguata alle categorie e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto ed è stata positivamente verificata la loro idoneità tecnico professionale ex D.Lgs. 81/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 20 della L.R.T. 38/2007;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il rispetto della normativa vigente;

Atteso che:

- è in corso di verifica il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice, mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione, che in parte è già stata acquisita mediante acquisizione:
 - della visura del Casellario Informatico A.N.A.C., che non evidenzia annotazioni;
 - della visura camerale estratta dal Registro delle Imprese in data 03.05.2021 tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, dalla quale non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse per l'Impresa;
 - del certificato di regolarità fiscale DURC – POSIZIONE REGOLARE prot. INAIL_27024867 con scadenza validità 07/08/2021;

Considerato che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto

salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000, e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Ricordato:

- che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, copie delle fatture quietanzate relative al pagamento del subappaltatore;
- che, come previsto nella nota dell'ANAC del 25.11.2020 citata infra, *“nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato art. 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”*.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Ritenuto pertanto dover provvedere all'autorizzazione della richiesta di subappalto;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e di intraprendere i lavori;

Dato atto che il Direttore a.i. della Struttura SOC Gestione Investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Elisa Fallani in servizio c/o la Struttura SOC Gestione Investimenti Pistoia;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI AUTORIZZARE la ditta TUTINO GROUP Srl di Villaricca (NA), appaltatrice dei lavori di *“di Lavori di adeguamento “Villino Sassi” per adibirlo a Centro Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana centro posto in via degli Armeni n. 8 a Pistoia*, ad affidare in subappalto alla ditta **DLC COSTRUZIONI SRL con sede legale in San Cipriano d’Aversa (CE), Via Arno n. 4 CAP 81036, C.F. e Partita IVA n. 03564980617**, l'esecuzione delle opere:
 - cat. OG1 per l'importo di € 75.418,1400
 - cat. OS28 per l'importo di € 23.750,8500
 - cat. OS30 per l'importo di € 4.320,7000per un importo netto complessivo presunto di € 103.498,73 inclusi € 4.069,98 per oneri della sicurezza, dando atto che è rispettata la condizione che il ribasso praticato dal subappaltatore non supera il 20% sui prezzi dell'appaltatore;
2. DI PRECISARE che:

- la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, copie delle fatture quietanzate relative al pagamento del subappaltatore;
 - come previsto nella nota dell'ANAC del 25.11.2020, *“nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato art. 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”*.
3. DI PREVEDERE che la presente autorizzazione venga annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora in esito dei controlli e delle verifiche gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;
 4. DI PRECISARE che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
 5. DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web di questa Azienda nella sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
 6. DI DICHIARARE, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e di intraprendere i lavori;
 7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore a.i. della Struttura SOC Gestione Investimenti Pistoia
Ing. Ermes Tesi